

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2332

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LUCIANO AGOSTINI, CARRA, CENNI, COVA, FIORIO,
LATTUCA, LODOLINI, MARCHETTI, PALMA, TERROSI**

Disposizioni per la promozione della cooperazione
per lo sviluppo rurale

Presentata il 29 aprile 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il nostro Paese sta cercando di uscire dalla più grave crisi economica del secondo dopoguerra nella quale il comparto primario e, in generale, il settore agro-alimentare hanno dimostrato una notevole capacità di tenuta, nonostante il forte calo di reddito che ha colpito le aziende agricole, dovuta alla qualità e alla competitività delle nostre produzioni nei mercati mondiali.

L'agricoltura e il settore agro-alimentare sono diventati i primi comparti nell'*export* con notevoli possibilità di crescita se saranno capaci di superare i limiti strutturali dovuti alle limitate dimensioni delle imprese, attraverso un processo di integrazione e di aggregazione.

La valorizzazione e la remunerazione dei prodotti agricoli richiedono, infatti, capacità di penetrazione nei mercati sem-

pre più globali che non possono essere raggiunte senza lo sviluppo di forme di integrazione e di aggregazione che devono essere sostenute ed incentivate dallo Stato.

La cooperazione agricola, anche di carattere sociale, è la forma societaria più idonea, con una consolidata e positiva esperienza, che ci proponiamo di sostenere e di incentivare.

L'agricoltura va posta al centro delle politiche di crescita del Paese e a tale scopo la presente proposta di legge prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) promuova e sostenga processi di integrazione e di aggregazione cooperativa, condizione essenziale per accrescere la competitività del settore primario.

L'articolo 1 specifica le finalità di promozione e di sviluppo della cooperazione

agricola nonché l'ambito di attività delle stesse, mentre all'articolo 2 si prevedono la promozione e il sostegno delle cooperative sociali operanti nel settore agro-alimentare.

All'articolo 3, nel riconoscere il ruolo fondamentale della cooperazione per la crescita competitiva e multifunzionale dei settori agro-alimentare e dello sviluppo rurale e per il potenziamento delle capacità imprenditoriali delle imprese agricole e delle cooperative sociali, si prevede il sostegno del MIPAAF a progetti di investimento innovativi sotto il profilo organizzativo, tecnologico o di prodotto. Le regioni provvederanno, inoltre, a sostenere i progetti con interventi di formazione e di aggiornamento del personale delle cooperative.

Con l'articolo 4 si prevede il sostegno del MIPAAF a progetti di ricerca e a studi di fattibilità finalizzati ad individuare metodologie di valutazione in merito alla validità tecnico-economica dei progetti al fine di favorire l'accesso al credito delle cooperative agricole e di quelle sociali che richiedono il finanziamento a istituti bancari o creditizi.

L'articolo 5 reca disposizioni per la promozione della cooperazione da parte del MIPAAF.

L'articolo 6 prevede la priorità nell'accesso ai benefici previsti dalla normativa di settore statale ed europea delle cooperative agricole e di quelle sociali che effettuano ricapitalizzazioni finalizzate agli investimenti.

All'articolo 7 si prevede che il MIPAAF adotti un programma annuale con il quale sono definiti i requisiti che devono possedere le cooperative agricole e quelle sociali per beneficiare degli interventi previsti, le modalità di attuazione degli interventi stessi, nonché le priorità per l'accesso ai benefici previsti dalla normativa statale ed europea di settore e le modalità per la verifica dell'efficacia degli interventi previsti dalla legge.

L'articolo 8 definisce le risorse finanziarie e le relative coperture.

Infine, l'articolo 9 prevede la cumulabilità degli interventi di agevolazione della legge con quelli previsti da altre normative statali, regionali ed europee nei limiti e nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato « Ministero », in attuazione dell'articolo 45 della Costituzione, promuove lo sviluppo di cooperative agricole, definite ai sensi del comma 2, riconoscendone il ruolo essenziale per la crescita qualitativa, sostenibile e competitiva del settore agro-alimentare e delle aree rurali presenti nel territorio nazionale.

2. Ai fini della presente legge si intendono per cooperative agricole le cooperative che svolgono attività nel settore agricolo forestale, agro-industriale o agro-alimentare, iscritte all'albo statale delle società cooperative istituito ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 23 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 13 luglio 2004.

ART. 2.

(Cooperative sociali).

1. Il Ministero promuove e sostiene iniziative specifiche per il sostegno e per lo sviluppo delle cooperative sociali operanti nel settore agro-alimentare, di seguito denominate « cooperative sociali ».

ART. 3.

(Sviluppo dell'imprenditorialità).

1. Il Ministero riconosce alle cooperative agricole e alle cooperative sociali che operano nei settori agro-alimentare e dello sviluppo rurale un ruolo fondamentale per la crescita competitiva e multifunzionale dei medesimi settori e per il potenziamento delle capacità imprenditoriali delle imprese agricole.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero sostiene progetti di investimento innovativi sotto il profilo organizzativo, tecnologico o di prodotto in grado di razionalizzare i processi produttivi all'interno della filiera e di migliorarne l'efficacia sotto il profilo economico.

3. Le regioni provvedono a sostenere i progetti di cui al comma 2 con interventi di formazione e di aggiornamento del personale delle cooperative agricole e delle cooperative sociali finalizzati all'acquisizione e al perfezionamento delle competenze tecniche e delle capacità gestionali.

ART. 4.

(Accesso al credito).

1. Il Ministero favorisce l'accesso al credito delle cooperative agricole e delle cooperative sociali.

2. Il Ministero, inoltre, sostiene progetti di ricerca e studi di fattibilità finalizzati ad individuare metodologie di valutazione, specifiche per il settore agro-alimentare, della validità tecnico-economica dei progetti per i quali le cooperative agricole e le cooperative sociali chiedono il finanziamento a istituti bancari o creditizi.

ART. 5.

(Promozione della cooperazione).

1. Il Ministero sostiene l'attività di promozione e della cooperazione realizzata, in particolare, mediante progetti e studi di fattibilità finalizzati all'aggregazione o alla fusione di cooperative esistenti e all'ampliamento della loro base sociale.

2. Il Ministero, nell'ambito del sostegno all'attività di promozione di cui al comma 1, concede contributi alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela o revisione del movimento cooperativo riconosciute ai sensi della normativa statale vigente, per progetti nel settore agricolo, forestale, agro-industriale o agro-alimentare volti alla realizzazione:

a) di attività di informazione e di promozione della cooperazione;

b) di attività di ricerca e di studio, anche mediante l'istituzione di centri di documentazione per la cooperazione.

ART. 6.

(Sostegno alla ricapitalizzazione finalizzata agli investimenti).

1. Il Ministero favorisce la ricapitalizzazione delle cooperative agricole e delle cooperative sociali finalizzata agli investimenti.

2. In attuazione di quanto disposto dal comma 1, per l'accesso ai benefici previsti dalla normativa di settore statale e dell'Unione europea è data priorità alle cooperative agricole che effettuano ricapitalizzazioni, mediante incremento delle quote sottoscritte dai soci per una quota pari almeno al 20 per cento del valore totale degli investimenti per i quali è richiesto il beneficio. Tale quota è ridotta al 5 per cento per le cooperative sociali. Il programma annuale di cui all'articolo 7 determina i criteri di priorità anche in base al rapporto tra valore della ricapitalizzazione e valore dell'investimento.

ART. 7.

(Programma annuale).

1. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità dell'anno di riferimento, adotta un programma annuale con il quale sono definiti i requisiti che devono possedere le cooperative agricole e le cooperative sociali per beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge, le modalità di attuazione degli interventi stessi e i criteri di priorità da applicare ai fini di cui all'articolo 6, comma 2, nell'ambito della normativa statale e comunitaria.

2. Il programma annuale definisce, altresì, gli strumenti e le modalità per la verifica dell'efficacia degli interventi previsti dalla presente legge.

ART. 8.

(Disposizioni finanziarie).

1. Per l'attuazione degli articoli 3, comma 2, 4, 5 e 6, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2015. Al relativo onere, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2014 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2014 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 17 milioni di euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 3 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 9.

(Norme finali).

1. Gli interventi di agevolazione di cui alla presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative statali, regionali e europee nei limiti e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0022220